



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

C.E. n.ro 124 del 23/12/1996

ORIGINALE

O G G E T T O : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantasei addì ventitre del mese di dicembre, alle ore 20.45 in ANGUILLARA SABAZIA ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione ; Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Presente		Presente	
BIANCHINI PAOLO	SI	RICCIONI EUGENIA	SI
PIZZIGALLO ANTONIO	SI	PAOLESSI STEFANO	SI
CATARCI LEONARDO	SI	ALLEGRI CARLO	NO
CHIAVARI DARIO	SI	BARLATTANI MARIO	SI
CAPONE CARMELO	SI	TERZI GIANCARLO	SI
CATARCI EUGENIO	SI	DI GIOIA NICOLA ANTONIO	SI
PARIS FRANCESCO	SI	DE TOTIS ANNA	NO
CRUCIANELLI SALVATORE	SI	VERONESI CLIO	SI
CASTORI GIOVANNI	SI	ARCHILEI ROBERTO	SI
GIUSTIZIERI VINCENZA	SI	BLANCATO CLAUDIO	SI
PARICIANI DOMENICO	SI		

Così presenti n. 19 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.

Presiede il S'gnor Paolo Bianchini nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Signor Primo Brancorsini.

Nominati scrutatori i signori TERZI, RICCIONI, PARICIANI

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, hanno espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 1 di cm all'allegato n. 1;

Dopo breve discussione alla quale intervengono alcuni Consiglieri;

Con n. 18 voti favorevoli ed n. **1** astenuto (minoranza Di Gioia) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione.

|

|

J

Prima della trattazione del presente oggetto entra in aula il Consigliere Capone portando il numero dei presenti da n.18 a n. 19;

Visto il D.lgs. n. 507, in data 15 novembre 1993, concernente la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

Visto che in relazione alla possibilità di affidare i due servizi "pubblicità" ed "affissione" a dipendenti diversi o di gestirli in diversa forma e tenuto conto della loro diversa natura, si ritiene opportuno approntare distinti strumenti per cui, con l'atto in esame, sarà dato corso all'approvazione del solo regolamento per l'applicazione dell' "imposta sulla pubblicità";

Dato atto, ai fini del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 1995 risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n. 12.215 abitanti, per cui il Comune appartiene alla 2ª Classe Segreteria Generale.

Visto l'art. 3 dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

Visto l'art.5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

”

Art. 5 - Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. ¹

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione e corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA"

che si compone di n. 30 articoli e che viene allegato sotto la lettera "A" e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	14	Pagamento dell'imposta
1	Oggetto del Regolamento	15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
2	Gestione del servizio	16	Rettifica ed accertamento d'ufficio
3	Funzionario responsabile	17	Tariffe
4	Presupposto dell'imposta	18	Riduzioni dell'imposta
5	Soggetto passivo dell'imposta	19	Esenzioni dall'imposta
	CAPO II - MODALITÀ 01 EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ	20	Gestione contabile dell'imposta
6	Obbligo della dichiarazione	21	Contenzioso
7	Casi di omessa dichiarazione	21-bis	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici
	CAPO Iii - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ	22	CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
8	Piano generale degli impianti	23	Divieti generici
9	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	24	Limitazioni sulla pubblicità fonica
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti		Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
11	Rimborso di spesa	25	CAPO VI - SANZIONI
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune	26	Sanzioni tributarie e interessi
	CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE		Sanzioni amministrative
13	Modalità di applicazione dell'imposta	27	CAPO VII - NORME FINALI
		28	Rinvio ad altre disposizioni
		29	Pubblicità del regolamento
		30	Variazioni del regolamento
			Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO 11 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO Iii - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere: _
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9

TIPOLOGIE E QUANTITA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) N.....z..... impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) N.....z..... impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) N.....z..... impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) L.....z..... impianti ai margini delle strade. Villetta aumentato del 10A ciascun richiedente non potranno essere concesse autorizzazioni in percentuale superiore ad un terzo di quelle disponibili

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in3..... mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di2..... mesi.

ART. 11

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L.....100.000....., così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi L. 90.000.000

b) Rimborso stampati L. 10.000.000

L. 100.000.000

Tornano L. _____

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12

ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART. 13

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del O.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, e con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'awiso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15

PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Nota all'art. 14

— Il D.P.R. n. 431/1988, recante: «*Abolizione del SeN e disciplina della riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.*»

Codice Civile.

Art. 2152 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposte sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali:

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, essi procedono per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due. Il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 16
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune, o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processotributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"

Nota all'art. 18

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 18 • Riduzioni dell'Imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alle meta:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relative e festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nota all'art. 19

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 501.

Art. 17 • Esenzioni dall'Imposta.

7. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ed eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano afferenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali: o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - h) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battenti di cui all'art. 13;
 - i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
 - k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione :
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione :
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

ART. 23
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00, alle ore 08.00
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24
LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

- I. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

CENTRO STORICO

Nota all'art. 21-bis

Vs depennsro, anche nel sommario, se il esso non ricorre.

Nota all'art. 22

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 23 • Pubblicità sulle strade e sui veicoli. (art. 47 s. 59 del Reg.).

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli; manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale³⁸, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero creare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone inviolate. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico³⁹, n. BJ delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella disposta o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario²⁶ della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati³⁰, la competenza è dei comuni, salvo il preventivo parere tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'arteria appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a riposti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nei centri abitati³¹, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative a/15 distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari inermi, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relative accessi. Su strade e su aree è consentita la pubblicità nelle aree di servizio e di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dall'ente stesso. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. (comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia l'intento di promuovere, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore o a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità affisse all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo V/2¹¹. Quando la rimozione importa le necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Nota all'art. 23

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 59 • Pubblicità fonica.

1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa. *t1*
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'awiso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito awiso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. Immezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

AGGIUNTE VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 26

La legge n. 689/1981, reca: *Modifiche al sistema penale**. Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

.. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30

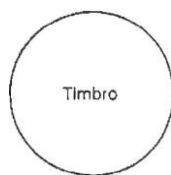
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2017 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Il presente regolamento:

- 1) È: stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È: stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del. n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal al ;
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 15 no-
vembre 1993, n. 507 con lettera n..... in data

Data.....



Il Segretario Comunale



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio Delibera N. 124 del 23-12-96

OGGETTO: Approvazione Regolamento Canone per l'applicazione dell'imposta sulle pubbliche

PARERE DELL'UFFICIO: (f \ Vi\.

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione.
a: sensi dell'art. 53 della legge 142/90:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DI RAGIONERI

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90:

Si esprime parere favorevole in quanto il provvedimento non compromette l'equilibrio finanziario né contabile.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IMPEGNO DI SPESA

LIQUIDAZIONE DI SPESA Importo £.

Al cap. Bilancio Es. 19..... Disponibilità £.

Al cap. R.R.P)=> Es: 19..... Disponibilità t.

Con storno o prelevamento da cap. Disponibilità f.

DELIBERA IMPEGNO N. DE 5. ESECUTIVA IL

I.E.

Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90:

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere favorevole sulla legittimità della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
Paolo Bianchini

Il Segretario Generale
Primo Brancorsini

Visto, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa come dal dispositivo del presente o.

Data

.....**2) .6EN.1997**.....

Il Ragioniere

Germana Taffettani

Prot. Albo n. **3**

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art.47 della legge 8 giugno 1990, n.142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **21 6fN. 19H** al -; - **Z-t>-f**

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.), in relazione al combinato disposto degli artt.45, comma I e 32.

Dalla Residenza Comunale, li?...**LftN;..1B9**.....

Il Male

P.to 'P' **"iafa"R.05èrto**

Il Segretario Generale

Primo Brancorsini

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **21 6EN. 1997** al **1-Z t.Z..**

- senza reclami;

- è divenuta esecutiva il giorno **30 GEN. 1997**

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
dell'atto (art.46, comma I);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.46, comma 4) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento;

- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità **.46, comma 5)**, con verbale nr.**1.3**..... nella seduta del**3Q...L...S..7**.....

Dalla Residenza Comunale, li **1.4 FEB. 1997**

Il Segretario Generale
Primo Brancorsini